



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 233/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea
Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37630** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
in proprio da:

xxxxxxx, nato a xxxxx il xxxxxxxx e residente in xxxxx alla via xxxxxx;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., non
costituito;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Preso atto che nessuno è comparso all'udienza del xxxxx;

Visto il ricorso, presentato in proprio, avverso il provvedimento del xxxxxx
della Ragioneria Generale dello Stato di revoca della pensione di guerra;

Rilevato che il ricorrente non ha provveduto a depositare in giudizio la prova
dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza
all'Amministrazione intimata;

Tenuto conto che il Ministero non si è costituito in giudizio;

Considerato che l'orientamento della Corte di cassazione, espresso in materia
di giudizio del lavoro, è nel senso di considerare, nel caso di mancata notifica,
improcedibile l'atto introduttivo (cfr. Cassazione sez. lav. ord. n. 2005/2015);

Ritenuto che tale condivisibile orientamento possa essere applicato

	pacificamente al giudizio pensionistico, trattandosi di giudizi entrambi	
	proponibili con ricorso, incentrati sulla scissione tra la fase di <i>editio actionis</i>	
	<i>e vocatio in ius</i> ;	
	Ritenuto pertanto che, in assenza di costituzione “sanante”, il presente ricorso	
	debba essere dichiarato improcedibile;	
	Ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese;	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37626 , lo dichiara improcedibile.	
	Nulla sulle spese.	
	Così deciso, in Bari, all’udienza in data xxxxxxxx.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	F.to digitalmente	
	Depositata il 03.12.2024	
	Il Funzionario	
	Dott.ssa Anna Rossano	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	2	

